

**LEGGE E LIMITE
IL MONDO MESOPOTAMICO**

Cristina Simonetti

Introduzione

Quando si parla di Mesopotamia si parla di un insieme di popoli diversi, che si sono succeduti nella zona compresa tra il Tigri e l'Eufrate da epoche molto risalenti. Sebbene le vicende delle popolazioni che abitarono la Mesopotamia vadano molto indietro nel tempo e siano molto studiate da discipline, quali la paleoetnologia, l'archeologia preistorica e protostorica del Vicino Oriente, tuttavia si inizia a parlare di civiltà mesopotamiche a partire dal IV Millennio a.C., riferendosi ai Sumeri, popolazione di oscura origine, nota per aver inventato la scrittura, cioè uno dei principali mezzi di indagine storica. Anche qui è doveroso ricordare che l'invenzione della scrittura, intendendo con essa un insieme coerente di simboli grafici indicanti non solo idee e parole, ma anche suoni, è ascrivibile ai Sumeri, ma le radici di questo processo affondano in realtà nel lontano neolitico,

come ha brillantemente dimostrato Denise Schmandt-Besserat¹.

I Sumeri abitavano centri dislocati lungo il corso meridionale del Tigri e dell'Eufrate, e da secoli avevano scavato un sistema di canalizzazioni che permetteva di irreggimentare le acque dei due fiumi, che stagionalmente variavano di intensità. In tal modo riuscivano ad ottenere raccolti molto abbondanti, che consentivano loro non solo di sopravvivere negli anni di carestia, ma anche di utilizzare le eccedenze negli scambi con gli altri popoli. Chi è stato al British Museum ricorderà certamente i meravigliosi arredi funerari del cimitero di Ur² (parliamo della metà almeno del III millennio a.C.³), fatti di oggetti d'oro, d'argento, di pietre preziose, di avorio e di legnami pre-

¹ Cfr. D. SCHMANDT-BESSERAT, *An Archaic Recording system and the Origin of Writing*, Syro-Mesopotamian Studies I (1977), 31-70; EAD., *Before Writing*. Austin 1992; EAD. *Tokens: a prehistoric Archive System*, in: P. FERIOLI, E. FIANDRA, G.G. FISSORE, M. FRANGIPANE (a cura di), *Archive before Writing. Proceedings of the International Colloquium. Oriolo Romano, October 23-25, 1991*. Roma 1994, 13-28.

² Cfr. C.L. WOLLEY, *Ur Excavations II. The Royal Cemetery*. New York-London 1934; K.R. MAXWELL-HISLOP, *Western Asiatic Jewellery c. 3000- 612 B.C.* London 1971; S.M. ALEXANDER, *Notes on the Jewellery from Ur*, in: D. SCHMANDT-BESSERAT (a cura di), *The legacy of Sumer*. Malibu 1976, 99-106.

³ Cfr. R.H. DYSON Jr., *Sir Leonard Wolley*, in: D. SCHMANDT-BESSERAT (a cura di), *The legacy of Sumer*. Malibu 1976, 119-127, in particolare 125.

giati, tutti materiali completamente assenti nella Mesopotamia meridionale e frutto di intensi rapporti commerciali con l'Egitto, l'Iran, l'Anatolia, e addirittura l'Afghanistan e l'India. Non sorprende, quindi, che da quando si riescono a comprendere testi scritti in sumerico, vi siano riferimenti a regioni lontane e siano presenti nomi di origine non sumerica.

I Sumeri, per tutto il periodo del Protodinastico⁴ (2900-2350 a.C.), erano organizzati in città-stato⁵, governate da sovrani indipendenti, con un carattere fortemente religioso e burocratico. Se da un lato essi rappresentavano gli dèi (in genere il dio cittadino), di cui si dicevano figli (in genere sostenevano di essere stati generati da una dea) e comunque prescelti e amati, dall'altro erano a capo di una sorta di piramide burocratica, che controllava l'amministrazione economica (soprattutto beni alimentari, ma anche produzioni artigianali), strutturale (canalizzazioni, mura e porte cittadine), culturale (culto, miti, leggende) e politica, sia da un punto di vista interno (giudiziario, di polizia) sia

⁴ Cfr. a questo proposito, M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia società economia*. Roma-Bari 2011, 136-167.

⁵ Per città-stato in questo periodo si intende un piccolo regno con una capitale munita di tempio e/o palazzo, che fungeva da centro amministrativo per tutti gli aspetti economici, gestionali e culturali. Si deve immaginare una dimensione molto ridotta del regno, che comprendeva certamente una certa quantità di campi, coltivati dalla popolazione che in parte abitava anche in villaggi periferici.

esterno (commerciale e militare). Avevano un carattere non particolarmente aggressivo, e nelle loro iscrizioni si vantano di aver respinto dei nemici, più che di aver conquistato città. La loro frammentazione politica, però, favoriva piccoli scontri e scaramucce tra città-stato confinanti.

Intorno al 2350 a.C., però, un nuovo popolo emerge dalle fonti a nostra disposizione: quello degli Accadi⁶, un popolo semitico, molto più bellicoso dei Sumeri, che nell'arco di poco più di un secolo unifica la Mesopotamia meridionale. Il nome deriva dalla capitale, Akkade, ancora non identificata con certezza, e dai testi che ci hanno lasciato sappiamo che parlavano una lingua semitica. Poiché si tratta della prima lingua semitica ad essere attestata in ambito orientale⁷, prende il nome da quel popolo, e si chiama accadico. I sovrani accadi unificarono per la prima volta buona parte del paese di Sumer e la loro concezione della monarchia era un po' diversa da quella sumerica: essi avevano un carattere molto più aggressivo e uno di essi, Naram-Sîn, si attribuì anche il determinativo divino nelle iscrizioni e nei sigilli, imitato poi dai suoi successori. L'impatto di questi sovrani dalla forte personalità fu

⁶ Cfr. M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia società economia*. Roma-Bari 2011, 193-219.

⁷ La coeva lingua eblaita, che prende il nome dalla città di Ebla (tell Mardik in Siria), è la più antica lingua semitica nord-occidentale.

notevole da un punto di vista culturale, oltre che politico, perché dette origine ad una serie di poemi epici, che li vedeva protagonisti.

Questa dinastia cadde per opera di un altro popolo, i Gutei⁸, che però lasciarono scarse tracce nella documentazione, e comunque non riuscirono a mantenere aggregato il territorio unificato dai re accadici: le città meridionali di antica cultura sumerica tornarono indipendenti, fino a quando una nuova dinastia fu fondata a Ur da Ur-Namma⁹. Questo re e i suoi successori, più ancora dei sovrani accadici, riuscirono a unificare più compattamente il territorio attraverso una capillare e attentissima politica amministrativa: le migliaia di tavolette risalenti a questo periodo ci permettono di capire la minuzia con cui venivano effettuati i controlli sui campi, le previsioni sui raccolti e le conseguenti tassazioni, la frenetica attività di messaggeri, che consentivano un costante contatto tra la capitale e le altre città, divenute province di una sorta di impero. Questo regno anche durò poco, ma fu un periodo di notevole floridezza economica e culturale. Le scuole scribali si diffusero e ci fu una tendenza anche all'unificazione ortografica, quasi, con una sistemazione dei miti, delle leggende, dei vocabolari, dei repertori di segni per l'apprendimento della scrittura e delle varie

⁸ Cfr. M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia società economia*. Roma-Bari 2011, 219-220.

⁹ Cfr. *Ibid.*, 223-241.

branche del sapere: una sorta di rinascimento sumero.

Anche Ur cadde, questa volta sotto i colpi degli Elamiti¹⁰, e sulle sue ceneri sorsero piccoli regni per opera di un altro popolo quello degli Amorrei. Anch'essi di origine semitica, adottarono la lingua accadica, creandone due diversi dialetti, l'assiro, a nord, e il babilonese a sud. Gli Amorrei che si stabilirono più a nord, occupando una città che chiamarono Assur, dal nome del dio cittadino, si chiamarono Assiri¹¹ e crearono in breve un regno molto compatto e forte militarmente e commercialmente, che rimase tale nel corso di tutto il secondo millennio¹² e di parte del primo, giungendo, nella fase neo-assira¹³, a conquistare non solo la Mesopotamia meridionale, la Siria e la Palestina, ma anche l'Egitto. A sud, invece, dopo un primo periodo di relativo equilibrio politico, con staterelli non più cittadini, ma potremmo dire provinciali o micro regionali, con la conquista da parte di Hammurabi di Babilonia¹⁴ (1792-1750 a.C.) di tutta la regione centro-meridionale, si venne a creare la Babilonia, dal nome della capitale. Sia gli Assiri che i Babilonesi furono molto influenzati dai sovrani di Ur, di cui

¹⁰ Cfr. *Ibid.*, 47-65.

¹¹ Cfr., *Ibid.*, 296-314.

¹² Cfr. *Ibid.*, 493-514.

¹³ Cfr. *Ibid.*, 667-728; 757-760.

¹⁴ Cfr. *Ibid.*, 343-356.

si consideravano discendenti, ma riuscirono a caratterizzarsi in maniera diversa.

In Babilonia, infatti, intorno al 1600 a.C., in seguito all'incursione ittita di Mur[^]ili I (1620-1590 a.C.), cadde la dinastia amorrea e fu sostituita da una cassita¹⁵. Anche i Cassiti¹⁶, sebbene molto diversi dagli Amorrei, adottarono la lingua accadica e avviarono un periodo di piccolo cabotaggio politico, rimanendo indipendenti in un periodo in cui si fronteggiavano varie potenze militarmente molto forti, come gli Ittiti¹⁷, gli Assiri e i @urriti¹⁸ a nord e gli Egiziani a sud. Dopo un periodo di forte decadenza, alla fine dell'VIII secolo a.C. la Babilonia venne di fatto annessa all'Assiria, come il resto del Vicino Oriente, ma alla fine del VII secolo a.C. divenne capitale di un nuovo impero, questo volta caldeo¹⁹, che a sua volta sconfisse l'Assiria e ne ereditò l'impero. Fu proprio la dinastia caldea, nel 539 a.C., ad essere sconfitta da Ciro II di Persia²⁰.

¹⁵ Cfr. *Ibid.*, 357-360.

¹⁶ Cfr. *Ibid.*, 515-525.

¹⁷ Cfr. *Ibid.*, 430-459.

¹⁸ Cfr. *Ibid.*, 411-429.

¹⁹ Cfr. *Ibid.*, 757-779.

²⁰ Cfr. *Ibid.*, 767-769 e 792.

La figura del monarca

Dopo questo *excursus*, eccessivamente sintetico nei contenuti, ma forse lungo per chi legge, tuttavia necessario alla comprensione della complessa natura delle fonti a nostra disposizione, possiamo fare alcune considerazioni utili ai fini del nostro discorso.

Nel Vicino Oriente Antico l'unica forma di governo che possiamo trovare è quella monarchica, e sebbene le caratteristiche del sovrano possano variare anche di molto da un popolo all'altro e da un periodo all'altro, in ogni caso nel re si riuniscono tutti e tre i poteri che solo in età moderna si sono riusciti a separare chiaramente, e cioè quello esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Detto questo, sarebbe però forse un po' troppo semplicistico dire che in questi tre ambiti il potere del re fosse del tutto illimitato.

Innanzitutto perché, avendo un potere assoluto, per poter regnare il re doveva servirsi di ministri e aiutanti, che in qualche modo ne limitavano l'autonomia, frapponendosi tra lui e il popolo. Sebbene egli in linea di principio delegasse ad essi, frammentandole e suddividendole, le notevoli responsabilità che gli competevano, e riservasse comunque per sé il controllo ultimo di tali responsabilità, questi delegati costituivano una sorta di limite al suo potere, non soltanto perché avrebbero potuto ribellarsi contro di lui, come spesso avveniva con le famose congiure di palazzo, ma anche perché, avendo

un rapporto privilegiato con lui, avrebbero potuto mistificare la realtà rappresentata al sovrano stesso, impedendogli di avere una precisa conoscenza dei problemi relativi al regno, e di conseguenza influenzarne le scelte e gli interventi. Ovviamente si tratta di un discorso lungo e complesso da fare, e in questa sede non è opportuno approfondirlo, anche perché i re mesopotamici non sembravano affatto esserne consapevoli.

Il re mesopotamico, invece, si sentiva molto limitato dalla presenza degli dèi. Consapevole di essere stato beneficiato da loro, che gli manifestavano il favore facendolo regnare, si sentiva a loro vincolato. Si trattava di un vincolo spesso sentito come filiale (il re generato da una dea madre), oppure di riconoscenza (era l'eroe al servizio del dio), o semplicemente d'amore (noto è il caso della dea Inanna/ I[^]tar e il matrimonio sacro), con la conseguenza che per loro regnare significava obbedire: il re di solito obbedisce ad un ordine divino quando fa qualsiasi cosa, anche quando emana delle leggi.

Un caso esemplare è quello dei sovrani neo-assiri, sovrani particolarmente potenti e vittoriosi, con titolature lunghissime, che però, al momento dell'intronizzazione, assumevano il ruolo di rappresentanti dell'unico re, che era il dio Assur. Nell'inno di incoronazione del re Assurbanipal²¹ si dice: "A^{^^}ur è il re;

²¹ Il testo, VAT 13831, pubblicato da A. LIVINGSTONE come

A[^]ur è davvero il re! Assurbanipal è il rappresentante di A[^]ur, creazione della sua mano”²².

Detto ciò, per cercare di circoscrivere un po’ il problema del limite che poteva avere la legge, bisognerà soffermarsi su uno dei poteri prima richiamati, e cioè quello legislativo.

I limiti del re legislatore

In Mesopotamia, a partire dalla fine del III millennio, è attestata un’attività normativa da parte del sovrano. Tale attività viene espressamente richiamata all’interno di iscrizioni reali²³, ma anche in altre fonti²⁴.

testo 11 del suo volume *Court Poetry and Literary Miscellanea*. State Archives of Assyria III. Helsinki 1998, 26-27, dove si dà conto anche della bibliografia precedente.

²² Linea 15.

²³ A partire dalle iscrizioni degli antichi sovrani del proto dinastico, specialmente quelli di Lagash (Entemena, Urukagina in particolare), per proseguire un po’ per tutti i periodi, dai sovrani paleo-assiri (Ilushuma, ecc.) a quelli paleo-babilonesi, a quelli cassiti, fino a quelli neo-assiri e neo-babilonesi. Per delle raccolte sistematiche delle iscrizioni, si veda la serie *Royal Inscriptions of Mesopotamia*, pubblicate dall’Università di Toronto e suddivisi in sottoserie RIME, dedicata alle più antiche dinastie, da quelle sumeriche a quelle paleo-babilonesi, RIMA, dedicate a quelle assire e, infine, RIMB, deidicate a quelle neo-babilonesi.

²⁴ Dai richiami all’interno dei documenti dei mercanti paleo-assiri di Cappadocia, come ricordato da K.R. VEENHOF,

Sebbene la più nota raccolta di leggi sia il cosiddetto Codice di @ammurapi, bisogna ricordare che esso non costituisce il solo esempio di questo tipo di raccolte e non è neppure il più antico. Esso tuttavia, oltre ad essere stato ritrovato per primo, è il più importante non solo per l'ampiezza delle materie trattate, ma anche perché è l'unico che è stato ritrovato nella collocazione originaria in cui fu iscritto. Esso, infatti, è inciso su una stele di diorite, attualmente custodita nel museo del Louvre. Originariamente collocata nel tempio di &ama^ a Sippar, essa fu presa come bottino di guerra dal re elamita Shutruk-Nakhunte I²⁵ (intorno al 1200 a.C., e portata a Susa, dove è stata ritrovata nella campagna di scavo francese del 1901. Si può quindi vedere che gli enunciati di natura normativa erano incastonati in un prologo e in un epilogo, in cui il re esprimeva alcuni concetti importanti per la comprensione degli enunciati stessi e del loro valore.

Per completezza è necessario ricordare che sin

Aspects of Old Assyrian Commercial Law. Treaties and Legislation, in: M. LIVERANI, C. MORA (a cura di), *I diritti del mondo cuneiforme*. Pavia, 247-269, a quelli raccolti da Kraus nei suoi volumi dedicati agli editti di remissione dei debiti (F.R. KRAUS, *Ein Edikt des Königs Ammi#aduqa von Babylon*. SD V. Leiden 1958 e ID., *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit*. SD XI. Leiden 1984), che comprendono varie tipologie documentali, dalle lettere ai documenti processuali e più genericamente giuridici.

²⁵ Cfr. M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia società economia*. Roma-Bari 2011, 349.

dalla prima pubblicazione del contenuto della stele²⁶, nota appunto come “codice di @ammurapi”, è sorto subito un dibattito serrato sulla natura e sul valore delle “leggi” ivi contenute²⁷. Ci si è chiesti se effettivamente fossero degli enunciati prescrittivi, se effettivamente, cioè, al tempo di @ammurapi nei processi si applicassero proprio le pene previste nei vari “articoli” del “Codice”, o piuttosto non fosse il contrario, e cioè il Codice non fosse altro che una raccolta di sentenze emesse o dal re, o addirittura dai giudici incaricati dal re in casi giudiziari precedentemente risolti. Si è molto speculato sulla forma casuistica delle formulazioni, sulla struttura ipotetica delle singole disposizioni, così come si è a lungo dibattuto se fosse una rac-

²⁶ V. SCHEIL, *Textes élamites-sémitiques, deuxième série*, Mémoire de la délégation en Perse 4, Paris 1902, 11-162.

²⁷ Cfr. a tal proposito almeno F.R. KRAUS, *Ein zentrales Problem des altmesopotamischen Rechts: Was ist der Codex Hammurabi?* Genova 8 (1960) pp. 283-296; J. BOTTÉRO, *Le Code de Hammurabi*, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 12 (1982), pp. 409-444; H.P.H. PETSCHOW, *Die §§ 45 und 46 des Codex Hammurabi. Ein Beitrag zum altbabylonischen Bodenpachtrecht und zum Problem: Was ist der Codex Hammurabi?*, ZA 74 (1984), pp. 181-212.; W. F.; F.R. KRAUS, *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit*. SD V. Leiden 1984 p. 114-116 e 120; H.P.H. PETSCHOW, *Beitrag e zum Codex @ammurapi*, ZA 76 (1986), pp. 17-75; R. WESTBROOK, *Studies in Biblical and Cuneiform Law*. Paris 1988 e ID., *Cuneiform Law Code and the Origin of Legislation*, ZA 79 (1989) pp. 201-222; LEEMANS, *Quelques considérations à propos d'une étude récente du droit du Proche-Orient ancien*, BiOr 48 (1991), pp. 409-437.

colta di sentenze effettivamente emesse, oppure un testo scolastico, un trattato scientifico, avendo esso i caratteri tipici delle trattazioni scientifiche mesopotamiche (in particolare quelle astronomiche e quelle astrologiche e mantiche). C'è da dire che dubbi così forti non ci sono stati sulle altre raccolte di natura simile, come il cosiddetto Codice di Ur-Namma²⁸, di età neosumerica, e quello di Lipit-I[^]tar (1934-1924 a.C.), scritto in sumerico, ma già di età paleo-babilonese, e per quello di E[^]nunna²⁹. Anche in ambito assiro è stata trovata una raccolta di leggi, ma siamo in un periodo successivo, e non essendo attestata la presenza di un prologo e di un epilogo, come d'altra parte succede in ambito ittita, tale raccolta non è stata definita "codice" ma "Leggi Medio-assire"³⁰. Per completare il

²⁸ S. KRAMER, *Ur-Nammu Law Code*, OrNS 23 (1954), 40ss.; É SZLECHTER, *Le Code d'Ur-Nammu*, RA 49 (1955), 169ss.; ID., *Nouveaux textes législatifs sumériens*, RA 61 (1967), 105ss.; J.J FINKELSTEIN, *The Laws of Ur-Nammu*, JCS 22 (1969), 66ss.; C. WILCKE, *Der Kodex Urnamma: Versuch einer Rekonstruktion*, in: T. ABUSCH (a cura di), *Riches Hidden in Secret Palaces: Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen*. Winona Lake 2002, 291-333.

²⁹ A. GOETZE, *The Laws of Eshnunna Discovered at Tell Harmal*, Sumer 4 (1948), 63 ss.; ID., *The Laws of Eshnunna*, AASOR 31 (1951); É. SZLECHTER, *Les lois d'E[^]nunna*, Paris 1954; R. YARON, *The Laws of Eshnunna*. Jerusalem 1969.

³⁰ G. DRIVER, J. MILES, *The Assyrian laws*. Oxford 1935; G. CARDASCIA, *Les lois assyriennes*. LAPO 2. Paris 1969; C. SAPORETTI, *Le leggi medioassire*. DSC 2. Malibu 1979.

quadro, anche all'età neo-babilonese risale una raccolta di leggi³¹, ma anche in questo caso non c'è prologo né epilogo.

Nell'ambito della nostra trattazione sarà sufficiente osservare che, almeno per quanto riguarda i "codici", essi sono inseriti all'interno di iscrizioni reali, in cui i sovrani dichiaravano, attraverso essi, di aver "stabilito la giustizia e la verità" nel paese. Fino a prova contraria, cioè, noi dobbiamo pensare che quegli enunciati, che presentano singole fattispecie, rappresentassero per i sovrani il paradigma normativo più vicino alla propria concezione di giustizia.

In ogni caso, che i sovrani mesopotamici emanassero leggi è provato da altre tipologie testuali, quali i cosiddetti "editti", che possono trattare vari argomenti e quelli che potrebbero assomigliare ai *decreta* o alle *epistulae* imperiali romane, ovvero ordini precisi impartiti a governatori o luogotenenti per mezzo di lettere e dispacci, relativi a casi concreti, giunti a conoscenza del re.

Quello che però rileva ai fini del nostro discorso

³¹ H. PETSCHOW, *Das neubabylonische Gesetzesfragment: Bemerkungen zu Stellvertretung, Eviction und Vertragsauflösung und familien- und Erbrecht im neubabylonischen Recht*, ZSS 76 (1959), 37-96; E. SZLECHTER, *Les lois néo-babyloniennes*, RIDA 18 (1971), 43-107; 19 (1972), 43-127; 20 (1973), 43-50; R. BORGER, *Die neubabylonischen Gesetze*, in: O. KEISER (a cura di), *Texte aus der Umwelt des Alten Testaments*. Gütersloh 1982, 92-95.

è vedere se il re, nell'esercizio del suo potere legislativo, avesse o meno dei vincoli, dei limiti di cui fosse consapevole.

Per poter rispondere a tale domanda bisogna, innanzitutto, ricorrere proprio a quei prologhi e a quegli epiloghi prima ricordati a proposito dei codici.

Ur-Namma

Il prologo di Ur-Namma³², in realtà, a causa dello stato frammentario delle copie in nostro possesso, non ci offre particolari spunti di riflessione, se non nel senso che ricorda di essere diventato re in quanto favorito dagli dèi. “Quando gli dèi An ed Enlil hanno concesso al dio Nanna la regalità su Ur, Ur-Nammu, generato dalla dea Ninsun, ha offerto alla sua amata madre, che lo ha partorito, secondo la sua giustizia ed equità ...”.

I sovrani sumerici, come ricordato in apertura, hanno un rapporto molto forte con le divinità, specialmente femminili, perché si sentono generati dalle dee, o perché, come avveniva in alcuni casi, erano amati da esse, come nel caso della dea Inanna, che era al centro del matrimonio sacro, atto simbolico che richiamava

³² Si ricorda che le traduzioni che seguono sono per lo più tratte da C. Saporetti, *Antiche Leggi*. Milano 1998, che raccoglie tutto il corpus dei codici e delle leggi vicinorientali antiche.

appunto il fortissimo legame del re con il mondo divino. Dalla concezione sumerica della regalità, sia in età proto dinastica come in quella neosumerica (Ur-Nammu è il fondatore della III Dinastia di Ur), si evince che la regalità è strettamente connessa al favore divino, e le attività del re sono espressione di una sua sudditanza alla superiore volontà divina. Da un certo punto di vista, e lo si vedrà meglio di seguito, il principale vincolo sentito dal re nell'esercizio dei suoi poteri è costituito proprio dall'obbedienza agli dèi, che egli considera come suoi generatori, creatori: se lui è re, lo è solo perché espressione della volontà divina, e di conseguenza il suo operato non potrà che essere il risultato di un'obbedienza assoluta a tale volontà.

L'aderenza del re alla volontà espressa dagli dèi è visibile attraverso il benessere del popolo: quando il popolo è florido, vuol dire che il re ha un rapporto ottimale con gli dèi, ma quando ci sono carestie, si subiscono attacchi nemici, ci sono terremoti o inondazioni, vuol dire che gli dèi hanno distolto lo sguardo dal re e dal suo popolo. Proprio per questo deve essere stato vissuta come un trauma enorme la caduta e distruzione di Ur da parte degli Elamiti³³, trauma che

³³ “La sua signora, come un uccello in volo se ne andò dalla sua città; Ningal, come un uccello in volo se ne andò dalla sua città” e nella descrizione si dice: “nelle sue grandi porte dove andavano a passeggiare, cadaveri giacevano tutti intorno; nelle sue ampie strade dove erano celebrate le feste, furono assaliti crudel-

I[^]bi-Er-ra, luogotenente prima di Ibbi-Sin, e poi fondatore di una sua dinastia a Isin, cerca di superare ricostituendo una sorta di nuovo regno di Ur.

Lipit-I[^]tar

E proprio a uno dei suoi successori sul trono di Isin, Lipit-I[^]tar (1934-1924 a.C.) si deve un altro Codice, dotato di un prologo e di un epilogo. Nel prologo questo profondo legame con gli dèi si esplicita ancora di più: “Quando il grande An, padre degli dèi, ed il dio Enlil, re dei paesi, signore dei destini, hanno dato un regno splendente e la regalità su Sumer e Akkade alla dea Ninisina, figlia di An, signora mansueta... In quel tempo An ed Enlil hanno proclamato Lipit-I[^]tar principe del paese, Lipit-I[^]tar, il pastore che ascolta, chiamato per nome dal dio Nunnamnir, per imporre la giustizia nel paese, eliminare lamenti e recriminazioni, rovesciare malvagità, violenza ed armi, aumentare il benessere in Sumer e Akkade. In quel tempo io, Lipit-I[^]tar, il pastore mansueto della città di Nippur, il fedele coltivatore della città di Ur,... re di Isin, re di Sumer e di Akkade, devoto al cuore di

mente... Colui che stava vicino alle armi, fu ucciso dalle armi ... ; colui che sfuggì alle armi, fu abbattuto dalla tempesta... Ur: i deboli e i forti morirono di fame... il giudizio del paese finì... il consiglio del paese fu dissolto...”

Inanna, per ordine del dio Enlil ho imposto la giustizia in Sumer e Akkade...” Anche qui, è evidente che l’atto di legiferare, di imporre la giustizia, sia attraverso le leggi, sia attraverso verdetti giusti, viene visto come un atto di obbedienza alla volontà degli dèi. E questo concetto viene ribadito nell’epilogo, in cui si dice “In accordo con la vera parola del dio Utu, in Sumer e Akkade ho stabilito una buona giustizia. In accordo con l’ordine del dio Enlil io, Lipit-I[^]tar, figlio di Enlil, con le mie disposizioni ho colpito malvagità e violenza, ho tramutato implorazioni, gemiti, lamenti in giustizia e libertà, ho portato benessere in Sumer e Akkade... Quando ho imposto la giustizia in Sumer e Akkade, ho eretto questa stele...”.

Da ciò si evince che il contenuto di questi atti normativi veniva inciso su una stele, e che essi avevano, cioè, una sorta di pubblicità molto solenne, perché essa veniva poi eretta all’interno del tempio, al cospetto degli dèi stessi. Questo particolare potrebbe portare a pensare che in realtà si trovasse in un luogo inaccessibile alla stragrande maggioranza della popolazione, e che se fosse stato solo questo il luogo di pubblicazione delle norme, sarebbe stato facilmente ignorato dai funzionari e dai giudici. In realtà il posizionamento della stele all’interno del luogo più sacro della città e del paese avrebbe dovuto avere una funzione di garanzia, preservando il contenuto dell’atto normativo da eventuali insulti del tempo e dei nemici.

Le leggi di E[^]nunna, città nordorientale, vicina al Tigri, pur avendo tracce di un prologo, sono troppo danneggiate per poter offrire ulteriori spunti su questo tema.

@ammurapi

Ma questi spunti vengono ancora una volta offerti e sviluppati dal Codice di @ammurapi. Rappresentante di una forte dinastia amorrea, che aveva a poco a poco costituito un regno di tutto rispetto nella parte più settentrionale della Babilonia, @ammurapi è noto per aver unificato tutta la regione della Mesopotamia meridionale, che dopo di lui verrà chiamata definitivamente Babilonia (e non più Sumer e Akkade). Egli quindi nel prologo richiama la superiorità religiosa e politica del dio della sua città Marduk: “Quando l’ecceleso Anu, re degli Annunaki, ed il dio Enlil, re del cielo e della terra, che determina i destini del paese, hanno assegnato il supremo potere su tutti i popoli al dio Marduk, primogenito del dio Ea, esaltandolo tra gli dèi Igigi, allora hanno magnificato il nome di Babilonia e l’hanno resa potente nelle regioni del Mondo, e per lui hanno stabilito un’eterna regalità dalle fondamenta solide come il cielo e la terra. Allora gli dèi Anu ed Enlil, per migliorare il benessere del popolo, hanno chiamato me, @ammurapi, il principe devoto, che venera gli dèi,

perché facessi prevalere la giustizia sul paese, annientassi il male e la malvagità, non permettessi al forte di opprimere il debole, e sorgessi come il dio &ama^ sull'umanità, ad illuminare il paese”.

Già in queste prime parole possiamo notare una lucidità notevole da parte del re di Babilonia che si inserisce su una tradizione ormai consolidata. Bisogna ricordare che @ammurapi è il sovrano che eredita dal padre Sîn-muballi\ un paese già vasto. Egli stesso conquista E^nunna, dove un re, rimasto sconosciuto proprio dalle precarie condizioni delle tavolette, aveva a sua volta emanato un “codice” di leggi. In ogni caso è opportuno sapere che la circolazione della cultura, anche per via della formazione degli scribi, era estremamente diffusa a livello delle élites di quest'epoca, che comunque tutte si rifacevano al grande impero della III Dinastia di Ur, caduta da secoli, ormai, ma sempre viva nella mente di chi governava e amministrava l'intera Mesopotamia. Si deve osservare come siano sempre gli dèi supremi del Panthèon sumerico ad imporre al sovrano di legiferare, e sempre il re si descrive come umile esecutore della loro volontà, pur rivendicando, però, una orgogliosissima origine divina e regale insieme. Egli infatti continua: “Sono stirpe regale, generato dal dio Sîn, che tratta con munificenza la città di Ur, sono l'umile e il supplichevole,... sono il re saggio, che ascolta il dio &ama^, sono il forte, ... Io sono il grande drago dei re, fratello favorito del dio

Zababa... sono il toro selvaggio che annienta il nemico, amato dal dio Tutu... Sono il dio dei re, colmo di saggezza... sono il signore, detentore di scettro e corona conferiti dalla saggia dea Mama... Io sono l'accorto, il perfetto... sono il protetto della nobilissima dea I^tar. Sono il principe puro, la cui preghiera è ascoltata dal dio Adad... sono il sovrano dei re, guerriero senza pari... sono il sapiente, la guida, colui che ha raggiunto la fonte della saggezza... sono colui che proclama la giustizia, che guida nella correttezza il popolo,... che reprime i ribelli... Io sono il pio, devoto dei grandi dèi, il discendente di Sumula-El, il grande primogenito di Sîn-muballi\, sono eterna stirpe di regalità, re forte, sole di Babilonia, che fa sorgere la luce sul paese di Sumer e di Akkade, il re che ha assoggettato le quattro regioni del mondo, il favorito della dea I^tar. Quando il dio Marduk mi ha ordinato di provvedere con equità alle genti e di far apprendere al paese la retta via, ho portato verità e giustizia come espressione del paese, e benessere al popolo”.

Ciò che rileva, ancora, è questo insistere su due poli: da un lato la cieca obbedienza agli dèi, che però hanno riposto fiducia proprio in lui per via delle sue grandi virtù, e dall'altro lo scopo principale del legiferare, e cioè aumentare il benessere del paese, abolire la malvagità e rafforzare la giustizia e la verità.

Seguono le 282 disposizioni normative, e poi si prosegue con l'epilogo: “Queste sono le giuste sen-

tenze che @ammurapi, re potente, ha promulgato e ha fatto ricevere al paese come strada di verità e corretto modo di vivere.” Qui vediamo che quelli che noi chiamiamo “articoli di legge” del “codice” sono definiti da @ammurabi *dġnat mi^arim* cioè “verdetti di giustizia”. *Dinum* in accadico è la sentenza emessa dal giudice, che si dice *dajanum*, dalla radice *d'n. mi^arum*, invece, è l'equivalente accadico del sumerico *nìg.si.sa* “rettitudine”, “giustizia”. Il termine in questo periodo viene usato sia per indicare un particolare tipo di editto, quello di remissione dei debiti, sia, insieme a *kittum*, “verità”, in riferimento ad un più generico concetto positivo, relativo alla sfera giuridica.

“[Gli abitanti di Sumer e Akkade] hanno prospettato sotto il mio genio protettore, le ho governate in pace, le ho protette con la mia saggezza. Perché il forte non opprimesse il debole, per provvedere all'orfano e alla vedova ho scritto le mie preziose parole sulla mia stele e l'ho posta davanti alla mia statua 'Re della giustizia' a Babilonia... per dare sentenze al paese, determinare le sentenze per il paese e provvedere all'oppresso... Per ordine di &ama^, grande giudice del cielo e della terra, la mia giustizia prevalga nel paese...”. Ci sono ovviamente dei precativi: il re ha obbedito e ha dato delle indicazioni al suo popolo, ma sono comunque gli dèi ora che devono impegnarsi per far sì che esse vengano messe in atto.

Il re continua, con quelle che sono forse le più fa-

mose parole del Codice, indicando i suoi principali obiettivi. Innanzitutto di ottenere benedizioni da parte dei suoi sudditi per l'opera compiuta: "L'oppresso che abbia una contesa venga davanti alla mia statua 'Re della giustizia', legga la mia stele iscritta, ascolti le mie preziose parole. La mia stele gli chiarisca la sua contesa, veda la legge che lo riguarda, si distenda il suo cuore e dica: '@ammurapi, che è come un padre che ha generato il suo popolo, si è sottomesso alle disposizioni di Marduk, suo signore... Per sempre ha assicurato benessere al suo popolo e ha posto la giustizia nel paese".

Il fine del benessere del paese, del rendere eque le sentenze nei processi, non solo rende felice e florido il paese, ma genera anche popolarità per il re che viene quindi percepito come un padre e che per tanto è degno di benedizioni.

In secondo luogo, @ammurapi vorrebbe ottenere fama e prestigio anche per il futuro, e prega che i sovrani che verranno seguano il suo esempio: "Il re che ci sarà nel paese nei giorni futuri osservi le parole di giustizia che sono scritte sulla mia stele, non cambi la legge del paese che io ho promulgato e le sentenze che ho determinato, non elimini i miei segni. Se quest'uomo possiede discernimento e ha la forza di provvedere al suo paese, presti attenzione alle parole che ho scritto sulla mia stele, e questa stele gli mostri la via, la direzione, il diritto che nel paese ho promulgato, le disposizioni che nel paese ho decretato, e provveda così

all'umanità, eserciti per essa la giustizia ed emani le sentenze, estirpi dal suo paese il cattivo e il malvagio e faccia prosperare il suo popolo”.

@ammurapi sapeva di non essere il solo ad aver emanato delle norme di questo genere, e sapeva che altri re ne avrebbero emanate altre, ma rivendica il fatto di averle fatte in modo corretto, giusto, adempiendo ad un ordine che trascende la sua persona. Non è un caso che nei prologhi che ci sono pervenuti, siano sempre gli stessi dèi ad ordinare ai re di scrivere le leggi: An ed Enlil, &ama^ e, ovviamente, la divinità cittadina, particolarmente rilevante per il re che legiferava. @ammurapi nelle maledizioni che invece lancia contro colui che dovesse infrangere le leggi o distruggere la sua stele, prospetta quello che succede quando un re non si occupa bene della giustizia nel suo paese: “Il dio Ea,... lo privi dell'intelletto e della ragione e lo induca in confusione. Chiuda alla fonte i suoi fiumi e faccia in modo che non ci sia nella sua terra il grano, vita delle genti... Il dio &ama^, grande giudice del cielo e della terra,... non gli dia facoltà di emettere giudizi, confonda il suo cammino, sgretoli la saldezza delle sue truppe, Il dio Sin...lo privi della corona e del trono della regalità... Il dio Adad, signore della prosperità, regolatore dell'acqua del cielo e della terra... lo privi della pioggia dal cielo e dello scaturire dell'acqua dalle sorgenti. Mandi in rovina il suo paese nella carestia e nella fame...”.

Con questa visione al contrario, che è contenuta nelle maledizioni che sempre chiudono le iscrizioni reali mesopotamiche, in qualche modo vediamo quale potrebbe essere la situazione di disarmonia del re con gli dèi: il pessimo comportamento del re produce ira negli dèi, che lo abbandonano e riducono in rovina anche il suo popolo, che a sua volta non potrà che maledirlo.

“Se un re non si occupa della giustizia”

Questa prospettiva negativa del re ingiusto, che diventa quindi maledetto dai suoi sudditi e dagli dèi, è in qualche modo ripresa da un testo letterario molto posteriore, di epoca neo-babilonese. Il testo è noto anche come “Consigli a un principe”³⁴ e inizia proprio con dei consigli relativi alla sfera del diritto.

“Se un re non si occupa della giustizia, il suo popolo cadrà nell’anarchia e il suo paese diventerà un deserto. Se non si occupa della giustizia del suo paese, Ea, il re dei destini, cambierà il suo destino così che la sfortuna lo perseguiterà costantemente. Se egli non si occupa dei principi, i suoi giorni saranno tagliati. Se egli non si occupa dei suoi discepoli, il suo paese si ri-

³⁴ J. W. COLE, *Nippur IV. The Early Neo-Babylonian Governor's Archive from Nippur*. OIP 114. Chicago 1996, 268-274.

bellerà contro di lui. Se egli si preoccupa dei furfanti , il paese languirà. Se si prende cura dell'astuzia, il suo esercito sarà sconfitto e lui sarà perseguito costantemente tra gli dèi. Se egli perseguita un abitante di Sippar, ma si prende cura di uno straniero, &ama^, giudice del cielo e della terra porrà una giustizia straniera nel suo paese, e prìncipi e giudici non si preoccuperanno di emettere giuste sentenze”.

Per concludere, questo *excursus* sulla documentazione mesopotamica ci ha portato a vedere come il diritto, inteso come ricerca di equità nella risoluzione di controversie dei sudditi, sia doppiamente legato al destino del re. Il re retto, che esercita correttamente la sua funzione di legislatore e di giudice (i due ruoli sono spesso sovrapposti), non solo si sentirà lodare dai suoi sudditi, ma vedrà prosperare il suo paese. Si può dire, quindi, che sia gli dèi sia i re vedano nelle leggi un mezzo per promuovere il benessere del popolo. E più o meno è lo stesso scopo che si prefiggono anche le costituzioni moderne, come quella, ad esempio, degli Stati Uniti d'America, che nel preambolo recita:

“Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America”.